

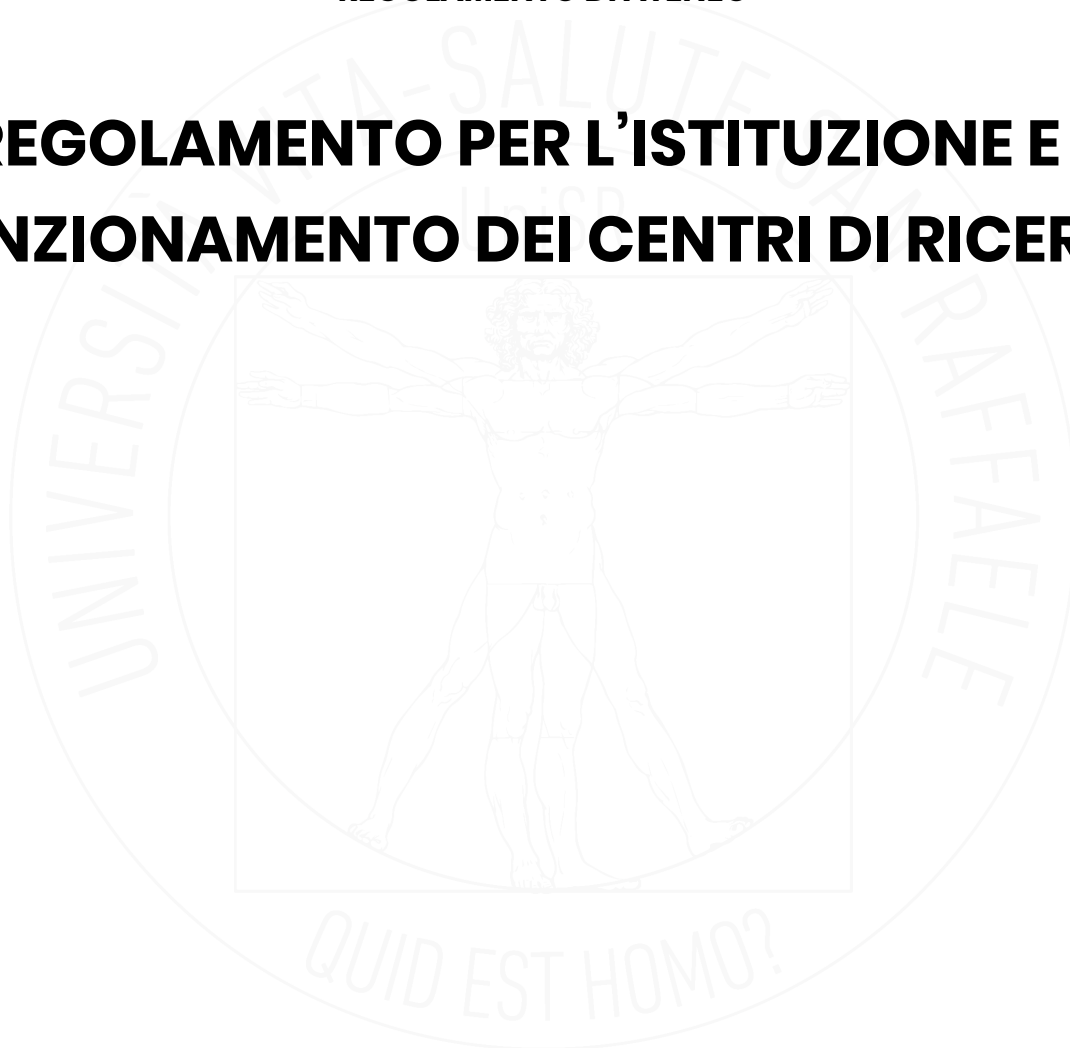


UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 10100 DEL 15/06/2026

Indice

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
<i>ART.1 Oggetto e ambito di applicazione</i>	<i>3</i>
2. DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
<i>ART.2 Tipologie di Centri di Ricerca.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.3 Istituzione.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.4 Durata e rinnovo del Centro di Ricerca.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.5 Statuto del Centro di Ricerca</i>	<i>4</i>
<i>ART.6 Finalità e attività</i>	<i>4</i>
<i>ART.7 Organi del Centro.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.8 Direttore</i>	<i>5</i>
<i>ART.9 Consiglio Direttivo.....</i>	<i>6</i>
<i>ART.10 Aderenti al Centro</i>	<i>6</i>
<i>ART.11 Finanziamenti e amministrazione</i>	<i>6</i>
<i>ART.12 Valutazione</i>	<i>6</i>
<i>ART.13 Scioglimento e recesso</i>	<i>7</i>
<i>ART.14 Ambito di applicazione</i>	<i>7</i>
3. ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	7
<i>ART.15 Entrata in vigore.....</i>	<i>7</i>
<i>ART.16 Norme transitorie</i>	<i>7</i>

1. Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure relative all'istituzione, al finanziamento, alla valutazione, allo scioglimento dei Centri di Ricerca universitari.
2. Si definisce Centro di Ricerca una struttura aggregativa di facoltà, interfacoltà o interuniversitaria, istituita per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto condiviso, anche sotto il profilo finanziario, di una Facoltà o tra più Facoltà, anche di Atenei diversi.
3. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2. Disposizioni del Regolamento

ART.2 Tipologie di Centri di Ricerca

1. Presso l'Università Vita-Salute San Raffaele possono essere istituiti Centri di Ricerca finalizzati al coordinamento delle attività di promozione, valorizzazione, disseminazione e divulgazione della Ricerca in specifici ambiti scientifici e culturali con vocazione transdisciplinare.
2. I Centri di Ricerca universitari si distinguono in:
 - Centri di Ricerca di Facoltà: svolgono attività di ricerca e culturali che abbiano ad oggetto ambiti scientifici, culturali e disciplinari più propriamente di interesse di specifiche Facoltà allo scopo di favorire la collaborazione interdisciplinare tra le componenti afferenti alla Facoltà su specifiche prospettive di ricerca;
 - Centri di Ricerca Interfacoltà: sviluppano attività di ricerca e culturali di interesse comune a due o più Facoltà e coinvolgono personale e gruppi di ricerca appartenenti alle diverse Facoltà. Tali Centri, così come quelli Interuniversitari, hanno spiccata natura transdisciplinare con valore strategico per l'Ateneo;
 - Centri di Ricerca Interuniversitari: svolgono attività di ricerca e culturali di interesse comune a due o più Atenei. Tali Centri hanno spiccata natura transdisciplinare con valore strategico per gli Atenei coinvolti.

ART.3 Istituzione

1. I Centri di Ricerca di Facoltà sono istituiti mediante Decreto Rettorale contenente il relativo Statuto, a seguito di proposta del Consiglio di Facoltà interessato, previo parere favorevole della Commissione Ricerca di Ateneo, in concerto con il Rettore, o con altro soggetto da questi appositamente nominato, e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. I Centri di Ricerca Interfacoltà sono istituiti mediante Decreto Rettorale contenente il relativo Statuto, a seguito di proposta dei Consigli di Facoltà coinvolti, previo parere favorevole della Commissione Ricerca di Ateneo, in concerto con il Rettore, o con altro soggetto da questi appositamente nominato, e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. I Centri di Ricerca Interuniversitari sono istituiti mediante Convenzione tra gli Atenei aderenti, a seguito di proposta dei Consigli di Facoltà interessati, previo parere favorevole della Commissione Ricerca di Ateneo e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. La proposta di istituzione dei Centri di Ricerca deve contenere:
 - la denominazione del Centro e l'indicazione delle strutture aderenti in qualità di proponenti;

- l'indicazione della sede del Centro di Ricerca;
- le motivazioni alla base della istituzione del Centro;
- le finalità che si intendono perseguire e le modalità per il loro conseguimento;
- le attività che si prevede di svolgere attraverso l'elaborazione di un piano di sviluppo triennale;
- il fabbisogno/la disponibilità delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie al funzionamento del Centro e alla realizzazione del piano di sviluppo, previo parere favorevole della Direzione universitaria competente;
- l'indicazione del Direttore del Centro di Ricerca e le relative funzioni;
- l'indicazione dei membri del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca e le relative funzioni;
- l'indicazione degli aderenti al Centro di Ricerca e le modalità per le eventuali successive adesioni;
- le modalità per l'eventuale partecipazione di altri Enti o di singoli ricercatori alle attività del Centro;
- nel caso di Centri di Ricerca Interfacoltà, deve indicare le Facoltà di afferenza del Centro.

ART.4 Durata e rinnovo del Centro di Ricerca

1. I Centri di Ricerca di Facoltà e i Centri di Ricerca Interfacoltà hanno durata di 3 anni, rinnovabili mediante Decreto Rettorale a seguito di proposta del/i Consiglio/i di Facoltà interessato/i, previo parere favorevole della Commissione Ricerca di Ateneo, in concerto con il Rettore, o con altro soggetto da questi appositamente nominato, e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. La durata dei Centri di Ricerca Interuniversitari è stabilita nella Convenzione istitutiva.

ART.5 Statuto del Centro di Ricerca

1. Lo Statuto del Centro deve prevedere:
 - la denominazione del Centro e l'indicazione delle strutture aderenti in qualità di proponenti;
 - la sede del Centro;
 - le finalità che il Centro intende perseguire e le modalità per il loro conseguimento;
 - le attività;
 - le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature a disposizione del Centro;
 - la composizione degli Organi e le relative funzioni;
 - l'indicazione degli aderenti al Centro e le modalità per le eventuali successive adesioni;
 - le modalità per l'eventuale partecipazione di altri Enti o di singoli ricercatori alle attività del Centro;
2. Le modifiche dello Statuto di un Centro di Ricerca saranno approvate con le medesime modalità previste per l'istituzione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ART.6 Finalità e attività

1. Lo Statuto identifica le finalità del Centro e le modalità per il loro conseguimento.
2. Tra le attività del Centro possono rientrare:
 - promozione e svolgimento di attività di ricerca nel/i campo/i di afferenza;
 - organizzazione di seminari, convegni, nazionali ed internazionali, attività di formazione e aggiornamento;
 - disseminazione dei risultati della ricerca condotta nel Centro, anche mediante appositi rapporti e pubblicazioni;

- collaborazione con ricercatori, altre Università, Centri di Ricerca ed Enti nazionali ed esteri;
 - prestazione di servizi verso terzi, sia per attività di Ricerca e di consulenza, che per le attività formative e di disseminazione connessi a specifici progetti di Ricerca, in settori afferenti alle aree di competenza del Centro;
 - ogni altra attività utile alle finalità del Centro.
3. La promozione e lo svolgimento di iniziative di Terza Missione, ivi incluse attività di Public Engagement (in accordo con gli Uffici di Ateneo preposti e con il Rettore o con altro soggetto da questi appositamente nominato), nonché iniziative transdisciplinari di interesse per l'Ateneo, sono comunque attività imprescindibili del Centro di Ricerca.
4. Nel rispetto della normativa vigente, nell'ambito degli scopi di cui al presente articolo e con la disponibilità di finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore, il Centro potrà:
- per il tramite delle Facoltà, istituire premi e bandire borse e contratti di Ricerca;
 - curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali e indici bibliografici;
 - promuovere collane e riviste cartacee e online;
 - promuovere la costituzione di spin off e/o start up e/o altre forme associative e/o societarie.

ART.7 *Organi del Centro*

1. Sono organi del Centro:
- il Direttore;
 - il Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soggetti di cui al successivo art. 10 possono ricoprire il ruolo di componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore e i componenti del Consiglio Direttivo, proposti in fase di istituzione del Centro, sono nominati con Decreto Rettorale su proposta dei Consigli di Facoltà interessati se si tratta di Centri di Ricerca di Facoltà o di Centri di Ricerca Interfacoltà, ovvero su proposta del Rettore o di altro soggetto da questi appositamente nominato nel caso dei Centri di Ricerca Interuniversitari.
4. Le suddette cariche non comportano l'erogazione di compensi o di indennità aggiuntive di carica.

ART.8 *Direttore*

1. Il Direttore del Centro deve essere un professore dell'Università Vita-Salute San Raffaele di prima o di seconda fascia in servizio, aderente al Centro.
2. Il mandato del Direttore ha durata pari al periodo di durata del Centro e termina alla scadenza di tale periodo, salvo cessazione anticipata. In caso di rinnovo del Centro, il Direttore può essere confermato una sola volta.
3. Il Direttore del Centro svolge le seguenti funzioni:
- rappresenta il Centro e convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - coordina l'organizzazione del Centro ed è responsabile del suo funzionamento;
 - coordina l'attività scientifica del Centro tenendo conto del piano di sviluppo triennale dello stesso;
 - verifica che le attività del Centro siano conformi ai criteri ed al programma di sviluppo;
 - predispone la relazione annuale sulle attività svolte dal Centro per la successiva approvazione del Consiglio Direttivo;
 - sovrintende a tutto quanto possa concorrere al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Centro.

ART.9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore del Centro e da quattro membri designati tra gli aderenti al Centro. Il mandato del Consiglio ha la medesima durata di quello del Direttore ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - individua e programma le linee dell'attività scientifica e strategiche del Centro;
 - delibera in merito alle nuove iniziative proposte dal Direttore;
 - concorre a determinare i criteri generali per l'utilizzo delle risorse a disposizione del Centro;
 - delibera sulle questioni riguardanti la destinazione dei fondi del Centro;
 - approva la relazione annuale sull'attività del Centro per la valutazione dello stesso;
 - delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
 - delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
3. Il Direttore convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno o quando ne facciano richiesta un terzo dei membri.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore.

ART.10 Aderenti al Centro

1. Possono aderire al Centro soggetti interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro:
 - professori e ricercatori dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
 - professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere;
 - ricercatori e studiosi afferenti a Istituzioni, Centri ed Enti di Ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - professionisti esperti/cultori della Materia nei settori di attività del Centro, ivi inclusi appartenenti al personale tecnico-amministrativo di Ateneo.

ART.11 Finanziamenti e amministrazione

1. I Centri possono essere finanziati mediante:
 - risorse messe a disposizione dall'Ateneo;
 - finanziamenti ricevuti da Enti pubblici e/o privati;
 - risorse versate da altre Università o soggetti pubblici o privati coinvolti;
 - donazioni e risorse erogate a titolo di liberalità da altri soggetti pubblici o privati.
2. La proposta di istituzione del Centro, e successivamente la relazione annuale, devono prevedere un programma dettagliato dei finanziamenti e degli eventuali fondi esterni da reperire.
3. La gestione amministrativa e contabile dei fondi dei Centri è affidata all'Amministrazione dell'Università.
4. I Centri non hanno personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi devono essere stipulati dall'Università Vita-Salute San Raffaele.

ART.12 Valutazione

1. Il Centro è soggetto ad una valutazione annuale (relativamente all'attività svolta nell'anno in valutazione) e triennale, che tenga conto sia della relazione predisposta dal Centro che degli obiettivi di Terza Missione e scientifici, svolta dalla Commissione Ricerca di Ateneo coadiuvata, se del caso, da esperti esterni.

2. La Commissione Ricerca di Ateneo condivide con il Direttore del Centro la sua valutazione annuale, che in caso di esito negativo o parzialmente negativo, conterrà delle raccomandazioni.

ART.13 Scioglimento e recesso

1. Può essere deliberato lo scioglimento di un Centro di Ricerca di Facoltà o di un Centro di Ricerca Interfacoltà o deliberato il recesso di un Centro di Ricerca Interuniversitario, prima della scadenza naturale, qualora sia venuta meno la motivazione alla base della sua istituzione, ovvero la disponibilità delle risorse, ovvero il numero minimo di aderenti al Centro sia inferiore a 5, a seguito di proposta del/i Consiglio/i di Facoltà interessato/i, previo parere favorevole della Commissione Ricerca di Ateneo, in concerto con il Rettore, o con altro soggetto da questi appositamente nominato, e previe delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

ART.14 Ambito di applicazione

1. Gli articoli 5 e 6 e gli articoli dall'8 fino al 12 del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai Centri di Ricerca di Facoltà e Interfacoltà istituiti dall'Università Vita-Salute San Raffaele.

3. Entrata in vigore e norme transitorie

ART.15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet di Ateneo.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

ART.16 Norme transitorie

1. I Centri di Ricerca di Facoltà e di Interfacoltà già istituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguiranno le loro attività per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.
2. Decorso il predetto termine, i Centri di Facoltà e di Interfacoltà potranno essere rinnovati dal Rettore, previo adeguamento dei propri Statuti alle disposizioni del presente Regolamento, e a seguito di valutazione positiva da parte della Commissione Ricerca di Ateneo.
3. I Centri di Ricerca Interuniversitari già istituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguiranno le loro attività fino alla scadenza naturale.